

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- Documento di sintesi -

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (*Markets in Financial Instruments Directive*, anche Direttiva MiFID), la Banca di Credito Cooperativo di Brescia:

- a) ha individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
- b) ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti;
- c) ha stabilito idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interesse.

Si sintetizzano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività e gli interventi posti in essere (su richiesta del cliente, la Banca potrà comunque fornire maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse).

1. Circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti

La Banca svolge su base locale e con intensità limitata la propria gamma di servizi di investimento e di servizi accessori nei confronti della propria clientela.

Fra le attività esercitate dalla Banca assumono particolare rilevanza l'attività di collocamento di proprie emissioni obbligazionarie (cui si aggiungono i certificati di deposito e le operazioni di "pronti contro termine") e di collocamento/distribuzione di strumenti e prodotti finanziari emessi da terzi (principalmente Fondi-Sicav e Polizze vita finanziarie); a queste si aggiunge poi la distribuzione di gestioni patrimoniali di terzi. Sono state, pertanto, esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili alla Banca al momento della prestazione di tali servizi.

Viceversa, l'attività di erogazione del credito della Banca non presenta, ai fini in esame, aspetti rilevanti poiché fra la propria clientela affidata (in via significativa o rilevante) non sono presenti emittenti di titoli (di capitale o di debito) quotati o comunque diffusi fra il pubblico, né la Banca presta servizi di intermediazione o attività di supporto o consulenza finanziaria alle imprese o a enti con riferimento a eventuali loro progetti di finanza straordinaria o, in ogni caso, di raccolta di risparmio.

Anche i rapporti commerciali in essere con alcune società prodotte del Gruppo "Iccrea" o di altri Gruppi riconducibili alle strutture di Sistema, nazionali o territoriali, delle Banche di Credito Cooperativo non presentano particolari problematiche direttamente riconducibili a rapporti di Gruppo in quanto la Banca non solo non appartiene alle società rientranti nel Gruppo Iccrea o in altri Gruppi, ma nemmeno ha siglato con tali società vincolanti accordi commerciali, né la gestione della Banca è in alcun modo soggetta a attività di direzione o coordinamento da parte di soggetti terzi.

2. Procedure attivate e misure adottate per gestire i conflitti di interesse

Al fine di evitare o mitigare le differenti fattispecie di conflitti di interesse individuate, sono state effettuate determinate scelte operative e, ove necessario, definite adeguate misure organizzative.

A livello operativo e commerciale la Banca ha stabilito quanto segue:

- a) confermare l'esecuzione di ordini della clientela in conto proprio da parte della Banca solo limitatamente alle attività non indirizzabili sul mercato ad altri intermediari (riacquisti e negoziazione di obbligazioni non quotate emesse dalla Banca e conclusione di operazioni di Pct - Pronti contro termine al dettaglio con la clientela);
- b) nei servizi di collocamento o distribuzione di strumenti o prodotti finanziari non stipulare accordi che contemplino l'aumento delle retrocessioni in base ai volumi collocati;
- c) non adottare forme di incentivo ai dipendenti e collaboratori finalizzate a singoli strumenti finanziari;
- d) adottare una adeguata politica di pricing per gli strumenti finanziari di propria emissione (obbligazioni, certificati di deposito, pronti contro termine) allineata con le migliori pratiche di mercato, nonché perseguire una adeguata informativa alla clientela che consenta alla stessa (cfr emissioni obbligazionarie) il raffronto con attività finanziarie free risk comparabili per duration, al fine di consentire scelte consapevoli;
- e) prevedere dell'abbinamento del servizio di consulenza anche al collocamento di strumenti finanziari, perseguendo con tale combinazione un comportamento attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela, garantendo l'assistenza anche nel post-vendita; valutare sempre le istanze della clientela (che abbia fornito le informazioni richieste), raccomandando solo ed esclusivamente strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa.

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto e preferibilmente nell'informativa precontrattuale per quanto concerne gli incentivi, dell'esistenza di tali conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Alla funzione di *compliance* della Banca - funzione di indirizzo e controllo indipendente - è stato attribuito il compito di individuare, valutare e segnalare al Consiglio di Amministrazione i conflitti di interesse rilevati o potenzialmente emergenti.

3. Idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interesse

La Banca ha inoltre previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.